Ambito Territoriale di Caccia
ATC SV1
www.atcsavona1.it

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1463161
del 02/11/2023

Via Balocco 7r - 17100 SAVONA Tel fax: 019848064 atcsv1@gmail.com P.IVA : 92055060096

Savona, 02/11/2023
Prot. N. 296/2023

Alla Regione Liguria
Settore Valutazione Impatto Ambientale
protocollo@pec.regione.liguria.it
paola.carnevale@regione.liguria.it
natalia.grifoglio@regione.liguria.it
e p.c.
Alla Provincia di Savona
Ufficio Procedimenti Concertativi
protocollo@pec.provincia.savona.it
g.vecchi@provincia.savona.it
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Savona e Imperia
sabap-im-sv@pec.cultura.gov.it
andrea.canziani@cultura.gov.it

Oggetto: Progetto Eolico in Località "Surite "in Comune di Cairo Montenotte. Numero pratica: 969.

In relazione all'oggetto si trasmettono le seguenti osservazioni.

VIABILITA'

Gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale. Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa. La viabilità di servizio viene definita come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (si vedano anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica). Inoltre, sussiste il vincolo per l'area boscata. Nell'istruttoria si dichiara che gli interventi di sistemazione della strada di accesso e le opere afferenti la costruzione delle stazioni eoliche interesseranno superfici boscate. Sebbene il progetto tenti in ogni modo di dissimulare il dato reale, volendo far credere trattarsi di "adeguamento di viabilità esistente", la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 8,5 / 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali. Per la realizzazione di tali interventi sulla viabilità nelle aree boscate occorrono, pertanto, predisposizioni di mutazione alla destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata dove è opportuno attestare la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

DISTANZE DAI CENTRI ABITATI

Considerato che da come si evince dal progetto composto da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW alti 112 metri e con rotore avente diametro pari a 136 metri per un totale di 27 MW. La norma di riferimento che stabilisce le distanze dai centri abitati e dalle singole case è il D.M. 10/09/2010, che detta le regole del rispetto delle distanze dai centri abitati e determina la distanza minima. L'allegato 4 dello stesso

D.M. stabilisce gli elementi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio. Al punto 5.3 vengono stabilite le distanze minime degli aerogeneratori che per le unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, la distanza non deve essere inferiore ai 200 metri, mentre per i centri abitati la distanza minima non deve essere inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (180 metri x 6 = 1080 metri.). Inoltre la normativa vigente Dlgs 199/2021, e s.m.i., D.L. del 21/04/2023 n.21, impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela, escludendo comunque che le aree ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici. Le distanze, facendo dei brevi calcoli con Google Earth, appaino non in linea con le norme di riferimento che stabiliscono le distanze dai centri abitati e dalle singole case a norma del D.M. 10/09/2010 e altre norme approvate susseguenti fino al 2023.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO

La zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale. Il previsto intervento ricade in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA, che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico è sottoposta al regime insediativo di mantenimento. Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti". Al comma 3, "non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi". Il tenore delle sopraesposte disposizioni e rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere. Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16. (Disciplina dell'attività edilizia) reciti: ("Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)". Nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

PRODUZIONE REALE DEGLI IMPIANTI EOLICI GIA' OPERANTI

Nella procedura di V.I.A. per centrali eoliche prioritariamente al fine di qualsiasi rilascio autorizzativo, deve essere analizzata la produzione reale messa in rete (dati Terna) degli impianti già esistenti. Questo vale per qualsiasi progetto di ampliamento o di nuovo impianto. Dal momento che gli impianti esistenti nella zona sono molti, considerati i pesanti effetti negativi su paesaggio, fauna e, in generale, stabilità dei terreni, è necessario che siano certi i risultati produttivi reali (non quelli cartacei), certificati dall'ente che ritira la produzione, di questi impianti. Bisognerebbe pertanto esaminare anche la produzione degli impianti esistenti prima di procedere all'ampliamento è una procedura normalissima in qualsiasi impianto industriale produttivo. Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

- la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
- Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla

parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali.

LUOGHI STORICI

Le torri eoliche sono poste in adiacenza a dei siti e dei cippi commemorativi delle battaglie napoleoniche. Montenotte Superiore è storicamente importante per la battaglia di Montenotte tra i Francesi, guidati da Napoleone Bonaparte, e gli Austro - Piemontesi avvenuta il 12 aprile 1796. Tale battaglia è ricordata da un cippo sormontato da un'aquila con dedica a firma di Giuseppe Cesare Abba, nei pressi del Bric del Tesoro dove si trova uno scavo a pianta quadrata detta "trincee napoleoniche" di possibile interesse archeologico. La storia si riassume nei movimenti austriaci dell'11 aprile: riunite le sue forze a Montenotte (cinque battaglioni per circa 3700 uomini più tre compagnie del Corpo franco Giulay per circa 300 uomini) alle ore 12.00, il d'Argenteau si diresse verso Savona incontrando la scarna resistenza dei picchetti francesi in ripiegamento. I francesi della 1ª mezza brigata leggera appoggiati dai 900 uomini della 21ª di linea avevano riadattato due vecchie ridotte spagnole che dominavano la posizione. Respinsero strenuamente tre assalti austriaci, l'ultimo dei quali portato da 200 volontari del battaglione reggimento IR n. 19 Barone Allvinczy che si fecero letteralmente massacrare dal piombo francese. A notte fatta giunse da Pareto il battaglione Terzy con i suoi 800 uomini stanchissimi che subito furono inviati a presidiare la grande ridotta del Castellazzo/Bric Tesoro.....;

AVIFAUNA, VINCA E RETE NATURA 2000

Nella relazione progettuale viene sottolineato che, poiché l'intervento è ubicato al di fuori del perimetro di parchi e aree naturali protette, di aree della Rete Natura 2000 e di aree IBA e ZPS, ai sensi della normativa nazionale e regionale non è soggetto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni), segnalando comunque la presenza di aree protette nelle vicinanze del sito in oggetto:

- Riserva Naturale dell'Adelasia - Area Protetta Regionale
- Area protetta Provinciale di Cadibona
- Area Protetta Provinciale Collina di Dego
- ZSC Rocca dell'Adelasia - Sito Natura 2000

Queste affermazioni sono da ritenersi errate, fuorvianti e non in linea con lo spirito della Direttiva Habitat per diversi aspetti, di seguito riportati:

la normativa europea e nazionale prevede chiaramente che "ogni piano e progetto che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza"; diverse sentenze della Corte di Giustizia europea e le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza emanate dal Ministero dell'Ambiente, chiariscono che la procedura di valutazione di incidenza deve essere obbligatoriamente attivata anche quando un "progetto o piano", pur trovandosi all'esterno di siti Natura 2000, può interferire con la presenza di Habitat e/o specie tutelati che si trovano nei siti Natura 2000 limitrofi al progetto o qualora il progetto interferisca con specie o habitat tutelati dalle Direttive Comunitarie.

- le interferenze del parco eolico non sono "esclusivamente indirette" né "legate fondamentalmente a aspetti percettivi", ma possono essere dirette e concrete, e rivolte a specie di Uccelli e di Chirotteri tutelati dalle Direttive Comunitarie e presenti nell'area di progetto;
- lo studio naturalistico proposto è superficiale e carente in molti punti;
- comunque, lo studio naturalistico proposto non può sostituire in nessun modo un vero e proprio studio di incidenza ambientale richiesto dalle normative, in quanto non si articola come previsto dalle linee guida regionali e nazionali.

Quindi la valutazione d'incidenza sarebbe comunque necessaria.

L'ipotesi di nuovo parco eolico si inserisce all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica. I sopralluoghi, inoltre, non devono essere svolti non solo nell'area della piazzola interessata dagli scavi, ma bensì lungo tutta la rete infrastrutturale di servizio anche limitrofa. Si rileva altresì che i sopralluoghi effettuati o i rilievi fatti in ufficio da parte dei proponenti del progetto non risultino esaustivi. Mancano infatti i vari periodi dell'anno al fine di verificare la presenza di

altre specie vegetali o animali. Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006, considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la Direttiva 2009/174/CE] impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4). Nel progetto, anche a fronte delle integrazioni ricevute dal proponente, si rileva la forte carenza di monitoraggi svolti fino ad ora, riguardanti le traiettorie dell'ornitofauna in migrazione, sia in fase primaverile che sia autunnale-invernale che caratterizzano l'area in oggetto, al fine di identificare le tratte attualmente utilizzate e per poter individuare gli scenari futuri che si andrebbero a creare con la realizzazione del parco eolico, come pure devono essere valutati gli impatti conseguenti all'alterazione, frammentazione o sottrazione di habitat, con riferimento sia alla fase di cantiere sia a quella di esercizio della futura installazione. In virtù di tale collocazione mediana tra i Siti di Interesse Comunitario che la contornano, l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per l'avifauna, sia per specie di ambienti acquatici che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e ZPS, rientrando nella rete di tutela Natura 2000. Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico, il progetto in questione non ha affrontato tra le altre cose:
- le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche;
- la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- la tematica del consumo di suolo, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.
Inoltre, per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010
Con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:
"... - le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:
• zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;
• zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolarereriferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;

Via Balocco 7r - 17100 SAVONA Tel fax: 019848064 atcsv1@gmail.com P.IVA : 92055060096

• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
• le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ASSOGGETTABILITA' A VIA
A tal riguardo si chiede che vengano effettuati tutti gli adempienti ed in particolare:
- un'indagine floristico – vegetazionale effettuata in periodo idoneo al rilievo delle componenti target, ovvero la stagione primaverile, delle aree interessate dai lavori per l'edificazione dell'aerogeneratore e dalla viabilità ad esso connessa:
- dovranno altresì essere predisposte idonee misure di mitigazione nel caso fossero rinvenute specie di interesse conservazionistico. Per quanto concerne l'avifauna, si chiede di integrare la documentazione presentata con elementi supportati da dati di campo, ricavati a seguito di campagne sito-specifiche, che permettano di: valutare il ruolo e l'eventuale grado di utilizzo del sito di intervento da parte dei rapaci nidificanti ad ampio raggio. Tali informazioni dovranno essere basate su studi di campo organizzati in un numero congruo di giornate di rilievo, che possano restituire dati affidabili per definire il dato di interesse; individuare le specie di avifauna non rapace nidificante entro un raggio di 1 km mediante studi di campo, eventualmente anche tramite l'apposizione di registratori, privilegiando per la pianificazione del monitoraggio l'esaustiva copertura dei diversi ambienti presenti entro tale limite.
- definire il quadro quali-quantitativo della migrazione, con focus non esclusivo sul punto di intervento, e la sua distribuzione geografica tramite elaborati cartografici in cui siano riportati i principali flussi migratori osservati (localizzazione e direzione, passeriformi e non) e la stagione (primaverile ed autunnale). Tali informazioni dovranno essere baste su uno studio specifico derivante da adeguato piano di monitoraggio nelle stagioni di interesse. Per quanto concerne i chirotteri, si chiede di integrare il "Rapporto sui monitoraggi dei chirotteri" con: un'ulteriore campagna di monitoraggio chirotterologico, che consenta di caratterizzare anche le aree circostanti al sito di installazione, in particolare presso aree aperte, che sono assimilabili all'ambiente che si verrà a creare una volta creati gli spazi connessi con l'operatività di costruzione e funzionamento dell'aerogeneratore; adeguate misure di mitigazione, che possano limitare nel miglior modo possibile gli impatti nei confronti di una comunità chirotterologica, che, già allo stato dell'arte, in base allo studio fornito, è inquadrabile come di buon pregio. Tali approfondimenti potranno essere utilizzati per individuare soluzioni mitigative ad hoc, rappresentate ad esempio dalla gestione del funzionamento della torre in base alla ventosità ad ai periodi di maggior attività dei chirotteri rileva dai campionamenti. In assenza della suddetta documentazione, la cui elaborazione richiede tempi congrui e adeguate stagionalità, non è possibile esprimere un parere dal punto di vista naturalistico.

In attesa di un gentile riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente A.T.C. SV1
Francesco Ciocca